



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

Numero CIG: 769825402C

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI ADIBITI AD ORGANISMI DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI AVELLINO E PROVINCIA

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. la Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo è indicata con la parola “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola “appaltatore.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal Disciplinare di Gara, dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto e relativi allegati (tipologia e frequenza delle prestazioni) e (DUVRI).
 - b) dal capitolato Consip Categoria «*Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti*», sottocategoria 1: *Servizi di Pulizia agli immobili (a canone)*, per quanto non specificamente previsto nei documenti sopra citati;
 - c) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al decreto legislativo n° 50/2016 e D.Lgs. n.56/2017;
 - e) dal D.Lgs n.81/2008;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

Articolo 3

(disposizioni antimafia)

1. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Il Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto:
 - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'appaltatore stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
 - b) ogni variazione della propria composizione societaria;
 - c) ogni altra situazione eventuale prevista dalla legislazione emanata successivamente all stipula del presente contratto.

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, ovvero, mediante posta elettronica certificata; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'appaltatore: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.
2. Le notifiche e comunicazioni possono essere anticipate anche a mezzo fax e/o casella di posta elettronica.

Articolo 5

(Oggetto dell'affidamento)

1. Forma oggetto dell'affidamento il servizio di pulizia da effettuare secondo le modalità stabilite nell'allegato A (tipologia e frequenza delle prestazioni di pulizia), presso le sedi di cui all'allegato B (superfici sedi interessate).
2. Gli allegati A, B e 5 costituiscono parte integrante del presente capitolato.
3. Il servizio deve essere svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza. In caso di interruzioni si applicano i successivi artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
4. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna a rispettare le frequenze e le prescrizioni indicate negli allegati A e B, nonché delle disposizioni contenute nella RdO.
5. Ogni variazione del programma dovrà essere preventivamente concordata con l'amministrazione.

Articolo 6

(Aumenti e diminuzioni)

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ma con un eventuale adeguamento del canone in relazione alle nuove superfici e/o alle nuove frequenze delle prestazioni, stipulandosi all'uopo idoneo atto aggiuntivo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

2. Per lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. L'appaltatore può, in questo caso, avvalersi del diritto di risolvere il contratto.

Articolo 7

(Durata del contratto)

1. L'appalto ha durata di 6 mesi dalla data di **attivazione del servizio**, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel contratto.
2. La Prefettura si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi e condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 8

(Prezzo contrattuale)

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore il compenso stabilito nel contratto e tale corrispettivo è da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, anche di natura fiscale.
2. In caso di diminuzioni delle superfici oggetto del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'importo mensile sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 9

(Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura mensile, trasmessa in formato elettronico secondo le norme in vigore.
2. Le fatture recanti il codice di fatturazione elettronica **T7VWVY** sono inserite nel sistema di interscambio gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I pagamenti vengono effettuati con le modalità di cui al successivo comma 3 entro 30 giorni dalla convalida della fattura, ai sensi del D.Lgs n.192/2012 ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento e dopo l'acquisizione della dichiarazione dei Responsabili dell'esecuzione del Contratto della regolarità della prestazione, ovvero della richiesta di applicazione di penalità contrattuali per inadempimenti e rilievi, debitamente contestati all'appaltatore



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

3. I pagamenti vengono disposti previa verifica della regolarità della situazione previdenziale e assicurativa dell'appaltatore, mediante acquisizione del D.U.R.C. e di eventuali inadempimenti nei confronti dell'erario nei casi previsti dall'art. 48bis del D.P.R. n.602/1973, nelle seguenti misure:
- a) Mensilmente, nei limiti del 95% dell'importo dovuto nei termini previsti dal comma 2;
 - b) a saldo, per il restante 5% che sarà corrisposto entro il 30 giorni dalla conclusione del rapporto, qualora non sussistano fatti impeditivi di cui al successivo art.25.
 - c)

Articolo 10

(Deposito di garanzia)

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto, l'appaltatore costituirà apposito deposito cauzionale, ovvero presenterà polizza fideiussoria alternativa, nei termini indicati dal disciplinare di gara, prima della stipulazione del contratto.
2. La cauzione rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle prestazioni eseguite.

Articolo 11

(Subappalto e cessione del contratto)

1. Non è ammessa la cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante, che può
2. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, che può concederla solo se :
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. In caso di inosservanza delle condizioni sopra indicate, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, a seguito dell'accertamento della avvenuta cessione in subappalto di prestazioni oggetto dell'appalto e di affidare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'appaltatore.

Articolo 12

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

1. Un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto solo se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

Articolo 13

(Fornitura del materiale)

1. Sono a totale carico dell'appaltatore i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura.

Articolo 14

(Responsabilità dell'appaltatore)

1. L'appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'appaltatore saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 15

(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, sottoscriverà idonea assicurazione contro i rischi professionali e di responsabilità civile, come previsto nel bando, che si allega al presente contratto.
2. L'appaltatore assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.
4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'appaltatore in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'appaltatore comunicherà per iscritto il programma operativo e i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio e la rispettiva qualifica. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Il Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

2. Entro il medesimo termine di dieci giorni, l'Appaltatore dovrà nominare e comunicare un proprio referente qualificato, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni lavorativi, incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale dell'appaltatore e di assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità degli obblighi contrattuali;
3. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico dell'Appaltatore secondo la normativa vigente. La stessa appaltatore è garante dell'idoneità del personale che ha, tra gli altri, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
4. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'appaltatore dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora l'appaltatore non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'appaltatore.
6. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà esser munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'appaltatore.
7. L'appaltatore si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Articolo 17

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'appaltatore è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
2. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate all'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata all'appaltatore senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore.
3. L'appaltatore è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 9, comma 3, del presente contratto.

Articolo 18

(Responsabile dell'esecuzione del contratto e poteri di vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'appaltatore o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto, è designato nella persona del Responsabile provinciale dell'organismo dell'Arma destinatario del servizio.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Direttore dell'esecuzione del contratto può delegare le attività sopra indicate ad idoneo personale dipendente, esercitando, però, sempre un'attività di coordinamento e supervisione delle attività svolte dai medesimi.
4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, od il suo delegato:
 - a) predispone, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività;
 - b) controlla che l'esecuzione dell'appalto rispetti i tempi e le modalità previsti nel contratto e nei documenti di riferimento;
 - c) controlla, su indicazione dei competenti uffici della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;
 - d) effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, prima del pagamento di ogni fattura;
 - e) svolge ogni altra attività prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché dalle linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 19

(Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'appaltatore è formalmente inadempiente quando:
 - a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
 - b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, secondo le frequenze e le prescrizioni indicate dall'Amministrazione.
2. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal Responsabile dell'Esecuzione, o dal delegato, all'appaltatore e comunicata, per conoscenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.
3. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'appaltatore contraente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto l'appaltatore stessa ne risponde a pieno titolo.
4. Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato all'appaltatore e comunicato, per conoscenza, a questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 20

(Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di almeno tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.
3. L'importo delle penalità è stabilito dalla Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo- sulla base delle segnalazioni del Responsabile dell'Esecuzione, con provvedimento da comunicare all'appaltatore.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

4. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che eventualmente l'appaltatore avesse stipulato con l'Amministrazione.
5. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini previsti dal presente capitolato.
6. Le penalità sono notificate all'appaltatore in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 21

(Determinazione delle penalità)

1. Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 15 per cento del canone mensile complessivo pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 20, comma 1, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'appaltatore fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito. Qualora l'omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o superfici oggetto dell'appalto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.
2. Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'appaltatore di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 10 per cento del canone mensile totale pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della mancanza ed alla relativa reiterazione. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 21, comma 2, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'appaltatore fino alla scadenza naturale dell'obbligazione.

Articolo 22

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.
3. L'Amministrazione dichiara risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, l'appaltatore non sia posta in regola.
4. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'appaltatore quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'appaltatore inadempiente.

Articolo 23

(Recesso e risoluzione del contratto)



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

1. L'amministrazione può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per motivi di pubblico interesse;
 - c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - d) in caso di fallimento del contraente;
 - e) in caso di fallimento dell'appaltatore mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di appaltatore individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra appaltatore del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
 - f) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
 - g) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
 - h) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - i) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - j) in caso di morte del titolare dell'appaltatore mandataria di un raggruppamento, ove costituita in appaltatore individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
 - b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;
 - c) dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - d) in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'appaltatore, nelle ipotesi previste;
 - e) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
 - f) in caso di mancata sostituzione del personale;
 - g) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, l'appaltatore non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
3. L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto:
 - a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
 - b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti come indisponibili per l'appaltatore;



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Il Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

- c) nel caso in cui il decreto di approvazione del contratto non intervenga entro il termine di tre mesi dalla data di stipula, se previsto dalla normativa vigente.
1. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel decreto all'uopo adottato e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
 2. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.
 3. il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L. n.95/2012 convertito in L. 135/2012, qualora l'Amministrazione aderisca ad una Convenzioni della Consip spa o di altri soggetti aggregatori, in attuazione di disposizioni normative o direttive ministeriali al riguardo.
 4. In deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

Articolo 24

(Recesso parziale)

1. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il recesso parziale del contratto nei casi di cessazione di attività di uno o più Organismi tra quelli interessati al servizio, di sospensione o riduzione dell'attività degli stessi Organismi, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto. Il recesso parziale deve essere comunicato all'appaltatore negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.
2. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino al mese in cui avrà effetto il recesso stesso.

Articolo 25

(Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.
2. Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'appaltatore.
3. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.
5. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'appaltatore.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore.
7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
II Ufficio - Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali

8. Nel caso di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore in relazione alle ipotesi di cui al precedente articolo, comma 3°, lettere a) e b), viene riconosciuto all'appaltatore il compenso maturato fino alla data della risoluzione.
3. Nel caso di risoluzione in relazione all'ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma, all'appaltatore viene restituito il deposito cauzionale e vengono rimborsate, senza interessi, le spese contrattuali e di registrazione versate.

Articolo 26

(Ricorso al giudice ordinario)

1. Le controversie relative al presente appalto sono risolte davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla competenza del foro erariale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
2. Durante il giudizio, fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'appaltatore non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.
3. Qualora l'appaltatore rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, verrà rimborsato dall'appaltatore.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

1. L'appaltatore aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di eventuale registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di pagamento dei canoni contrattuali e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, l'appaltatore si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.136 e successive modifiche, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario o postale.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già

